



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Danièle Nouy

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Eleonora Forenza
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 9 gennaio 2017

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ110

Onorevole Forenza,

La ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera dell'8 dicembre 2016 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Come stabilito nell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE, qualsiasi obbligo di comunicazione nei confronti del Parlamento europeo è vincolato al rispetto del pertinente segreto professionale, secondo quanto definito nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive IV, CRD IV)¹. Pertanto, non sono nella posizione di esprimermi sulle interazioni con i singoli enti creditizi vigilati o sulle misure di vigilanza adottate nei loro riguardi.

Desidero tuttavia precisare che la BCE non ha richiesto la trasformazione delle banche "popolari" (cooperative) italiane da Lei menzionate in società per azioni. La trasformazione delle banche popolari con oltre 8 miliardi di euro di attivi in società per azioni è invece prevista da un decreto legislativo (n. 3/2015) varato dal governo italiano e convertito in legge dalla Legge n. 33/2015. Come richiesto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE è stata consultata dalle autorità italiane sulla riforma delle banche popolari. Nel parere formulato in merito² la BCE ha accolto favorevolmente la proposta di riforma, che rappresenta una tappa fondamentale per affrontare le criticità relative alla struttura societaria e alla corporate governance delle banche popolari più grandi. Tali criticità sono ritenuti elementi di debolezza del sistema bancario italiano.

Vorrei inoltre chiarire che, come contemplato nel regolamento sull'MVU³, la BCE non è investita di compiti afferenti la tutela dei consumatori e pertanto non è l'autorità alla quale rivolgersi in proposito. In termini generali, come ho già menzionato nelle mie audizioni, va rammentato che gli investimenti in strumenti finanziari emessi dalle banche non sono privi di rischi. Per questa ragione è d'importanza cruciale che gli investitori, soprattutto quelli al dettaglio, siano resi pienamente consapevoli dei rischi connessi agli

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

² [CON/2015/13 del 25 marzo 2015](#).

³ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

investimenti in azioni o titoli bancari, segnatamente strumenti subordinati e obbligazioni non garantite. Pertanto, può essere utile per il legislatore esaminare come la consapevolezza di tali rischi possa essere accresciuta e come gli investitori al dettaglio possano essere ancor più tutelati dalle conseguenze di un'informazione insufficiente sui rischi associati a certe opportunità di investimento.

Infine, riguardo al quesito su come giudichiamo l'attività di vigilanza della Banca d'Italia, La informo che la BCE si astiene dal commentare le misure assunte da altre autorità.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.

[firma]

Danièle Nouy